

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/02/2023









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Premessa

Il Liceo Statale G.M. Dettori è una comunità formata da alunni, docenti, personale non docente e genitori, che mira ad interagire con la più vasta comunità sociale e civica.

In clima di libertà, democrazia e solidarietà la comunità questa istituzione tende a promuovere:

- il diritto allo studio, il rispetto delle peculiarità dei singoli
- il pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettive degli allievi
- le relazioni interpersonali quali fondamento dell'azione formativa globale
- la formazione culturale e professionale degli allievi
- il perfezionamento e l'aggiornamento culturale e professionale di tutto il personale
- · la formazione civica di tutti i suoi membri
- l'attuazione di iniziative unitarie atte a sviluppare lo spirito di collaborazione e di comunità e a prevenire il disagio giovanile
- l'integrazione di studenti stranieri
- l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili
- la valorizzazione dell'identità di genere

Il Collegio dei docenti in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. n.249 del 21/06/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria di II grado – art. 4 comma 1), successivamente modificato dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007, ha predisposto il seguente regolamento interno.

All'interno della scuola i rapporti tra insegnanti, personale non docente e studenti si fondano sul principio del dialogo e della collaborazione. Ogni classe è luogo di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, aperto anche alla collaborazione con le altre classi dell'Istituto, con altre scuole per progetti in rete e con esperti esterni.

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1

- 1. Il servizio scolastico è offerto a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
- 2. Gli alunni hanno il diritto di ricevere un insegnamento sereno, costantemente aggiornato, conforme al PTOF, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello svolgimento delle attività didattiche, le attrezzature ed i laboratori della scuola.
- 3. Gli alunni hanno libertà di scegliere, nell'ambito dei vari indirizzi che l'Istituto offre, il corso di studi che intendono seguire. Per quanto riguarda il passaggio ad altre istituzioni scolastiche è garantito loro quanto è previsto dalla legge.
- 4. Il Liceo "G.M. DETTORI" promuove la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche. Nella sua attuale configurazione, al fine di andare incontro alle diverse esigenze della società odierna, consta di diversi indirizzi:
- Liceo Scientifico: si propone l'acquisizione di metodi e linguaggi della Matematica e delle Scienze Sperimentali, evidenziandone la funzione educativa e formativa. Il titolo conseguito è il diploma ad indirizzo scientifico durata 5 anni.
- Liceo Scientifico Sportivo: fornisce allo studente competenze con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche della Terra, ma anche alle scienze motorie e sportive. Il titolo conseguito è il diploma ad indirizzo scientifico sportivo durata 5 anni.
- Liceo delle Scienze Umane: approfondisce gli aspetti antropologici e psicologici che regolano i moderni processi sociali ed interpersonali. Il titolo conseguito è il diploma ad indirizzo Scienze Umane durata 5 anni.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- Liceo Classico: valorizza in maniera specifica le discipline umanistiche e classiche tendendo ad una solida formazione contenutistica e metodologica necessaria per affrontare i diversi ambiti di studi universitari. Il titolo conseguito è il diploma ad indirizzo Classico durata 5 anni.
- Liceo Linguistico: si propone l'acquisizione di competenze linguistiche nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo. Il percorso di durata quinquennale si conclude con il diploma ad indirizzo Linguistico.

CAPO II ORGANI COLLEGIALI

Art. 1. Organi collegiali d'Istituto

- 1. Il funzionamento degli organi collegiali previsti nella scuola è disciplinato dal T.U.297/94, come di seguito indicato:
 - Consiglio di Istituto artt.8 10 42.
 - Collegio dei Docenti art.7
 - Consigli di classe art.5
 - Comitato dei rappresentanti degli studenti art.13
 - Comitato dei rappresentanti dei genitori art.15
 - Comitato per la valutazione dei docenti art.11 legge 107/15
 - Assemblee dei genitori (di classe e di Istituto) artt.12 15
 - Assemblee degli studenti (di classe e di Istituto) artt.12 13 14
- 2. Gli organi collegiali sono uno strumento per realizzare la partecipazione democratica nella gestione della scuola. Ciascun organo svolge la propria autonoma azione, nei limiti delle competenze ed esso attribuite sia dalle norme di cui al T.U.297/94 che da quelle contenute nel regolamento interno dell'organo stesso. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, secondo il piano annuale delle attività. 3. L'attività degli organi collegiali di cui all'art.1 è regolata dalle norme stabilite nel T.U.297/94. Per agevolare l'attività di ogni organo, il Consiglio d'Istituto garantisce, quando ne venga fatta richiesta motivata, l'agibilità dei locali dell'istituto in ore pomeridiane e serali in ottemperanza al Regolamento interno.

Art. 2 Consiglio d'Istituto - Norme di funzionamento

- 1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- 2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.
- 3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
- 4. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

età.

- 5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 2.
- 6. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. Il Presidente del C.I. non dispone di competenze deliberative proprie, essendo queste rimesse, a seconda dei casi, al Consiglio d'Istituto o alla Giunta Esecutiva.
- 7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
 - 8. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
 - 9. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
- 10. Il C.I., al fine di rendere più agevole e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
- 11. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
- 12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
- 13. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
- 14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
- 15. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto dell'estratto delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
- 16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dal momento in cui le deliberaioni diventano esecutive. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
- 17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece scritta e motivata in tutti gli altri casi.
- 18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
- 19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.
- 20. I consiglieri eletti dagli alunni, qualora minorenni, non hanno diritto al voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature scientifiche, sussidi didattici e materiale di consumo per le esercitazioni.

Art. 3 Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto - Norme di funzionamento







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- 1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
- 2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
 - 3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.

Art. 4 Norme relative al Collegio dei Docenti

- 1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività del personale docente. È presieduto dal Dirigente Scolastico, il segretario verbalizzante viene scelto nella prima seduta collegiale.
- 2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- 3. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
- 4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. I lavori delle commissioni sono predisposti da un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
- 5. Il C.D. elabora il Piano Triennale dell'Offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto e dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti.
- 6. Il C.D. identifica le figure strumentali al P.T.O.F.
- 7. Il C.D. approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento.
- 8. Il C.D. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe
- 9. Il C.D. approva o respinge, con deliberazione motivata e dopo aver sentito il Consiglio d'Istituto, i programmi di sperimentazione metodologico-didattica
- 10. Il C.D. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola; elegge nel suo interno la componente docente del Comitato per la Valutazione.

Art. 5. Assemblee di studenti e genitori

- 1. Le assemblee di classe saranno concesse solo su richiesta, sottoscritta dai rappresentanti di classe sull'apposito modulo, con un adeguato ordine del giorno, presentata in presidenza con almeno 5 giorni di anticipo, siglata per approvazione dai docenti delle ore coinvolte, che dovranno variare nel corso dell'anno scolastico. I docenti, se richiesto, interverranno alle assemblee.
- 2. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di due ore consecutive ogni mese, con l'eccezione dell'ultimo mese di lezione.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- 3. I rappresentanti di classe s'impegnano a gestire in modo ordinato e partecipato l'assemblea. Al termine dovrà essere redatto un verbale della riunione da consegnare agli atti della scuola, da utilizzare eventualmente nei consigli di classe.
- 4. I rappresentanti di classe decadono dalla loro carica se risultano assenti ingiustificati a più di tre riunioni consecutive del CdC. In tal caso avviene automaticamente la surroga del primo dei non eletti.
- 5. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di istituto della durata massima di un'intera mattinata ogni mese, con l'eccezione dell'ultimo mese di lezione. Gli insegnanti in servizio assicureranno la propria presenza all'interno dell'edificio scolastico. Causa la capienza limitata dell'aula magna l'assemblea può essere svolta su più turni, anche in giorni consecutivi.
- 6. Le assemblee di istituto saranno concesse su richiesta dei rappresentanti di istituto sull'apposito modulo, con un adeguato ordine del giorno, presentato in presidenza con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 6 Assemblee studentesche di Istituto

- 1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, o attraverso piattaforme digitali secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n.297.
- 2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
- 3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
- 4. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o per plessi.
- 5. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
- 6. È consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata ed una di classe al mese nel limite di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e dallo staff della dirigenza.
- 7. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 8. Non possono aver luogo assemblee nel mese di maggio. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere con diritto di parola, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- 9. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato al consiglio d'istituto.
- 10. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di istituto e di classe devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Di tutte le assemblee sarà redatto apposito verbale di cui si consegnerà copia in Presidenza
- 11. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
- 12. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto.

Art. 7. Comitato studentesco







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- 1. Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco della scuola, governato da regolamento specifico.
- 2. Il comitato studentesco ha la facoltà di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al D.S., al di fuori dell'orario di lezione. Può riunirsi durante le lezioni per un incontro di un'ora, previa autorizzazione del D.S., non più di una volta al mese.
 - 3. La richiesta è inoltrata al D.S. con uno specifico ordine del giorno con almeno tre giorni di anticipo. Al termine della riunione deve essere redatto il verbale, di cui una copia sarà presentata entro 5 giorni al D.S.
 - 4. Il D.S. può convocare i rappresentanti di classe degli studenti, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 8. Comitato dei genitori

- 1. I genitori eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato dei genitori della scuola, che nella prima riunione provvede ad eleggere un presidente, un vice presidente e un segretario.
- 2. Il comitato dei genitori ha la facoltà di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al D.S. nei locali della scuola.
- 3. La richiesta è inoltrata al D.S. con uno specifico ordine del giorno con almeno cinque giorni di anticipo. Al termine della riunione il comitato avrà cura di redigere il verbale, di cui una copia sarà presentata entro 5 giorni al D.S.
- 4. Il D.S. può convocare i rappresentanti di classe dei genitori, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 9 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti - Norme di funzionamento

Il comitato per la valutazione dei docenti ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente docente ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 10 Norme relative ai Consigli di Classe

- 1. Il C.d.C. è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori. Sia i rappresentanti degli alunni che dei genitori sono eletti ogni anno.
- 2. Il C.C. è presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un delegato tra i membri del Consiglio e si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. È convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

Art.11 Norme relative all'Organo di garanzia

- L'Organo di garanzia è costituito ai sensi dell'art. 5, cc. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007.
- L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto da:
- Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza;
- n.1 Docente eletto dal Consiglio di Istituto tra i docenti membri del Consiglio stesso (1 docente titolare e 1 docente supplente);
- n. 1 studente eletto dal Consiglio d'Istituto tra gli studenti membri del Consiglio stesso (1 studente titolare e 1 studente supplente);
- n. 1 genitore eletto dal Consiglio di Istituto tra i genitori membri del Consiglio stesso (1 genitore titolare e 1 genitore supplente);
- n. 1 rappresentante del personale A.T.A. eletto dal Consiglio di Istituto tra il personale membro del Consiglio stesso (1 A.T.A. titolare e 1 A.T.A. supplente).
- L'Organo di Garanzia dura in carica un anno. Fino alla designazione del nuovo O.G. rimane in carica il precedente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo stesso.
- Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito dal membro supplente in caso di temporanea impossibilità o di incompatibilità:
- 1. caso di incompatibilità, ad es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione;
- 2. caso di dovere di astensione, ad es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore;
- L'Organo di garanzia si riunisce tutte le volte che ne venga ravvisata la necessità. Per la validità delle deliberazione dell'O.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
- Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'O.G., possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- I compiti dell'Organo di garanzia sono:
- 1. Invitare gli alunni al rispetto delle regole ed aiutarli a cambiare comportamento.
- 2. Esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari ed eventualmente chiedere il riesame al Consiglio di classe;
- 3. Decidere in via definitiva in ordine ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- 4. Decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

CAPO III DOCENTI

Art. 12 Indicazioni sui doveri dei docenti

- 1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è superiore a 5 giorni (quindi da 6 o più giorni), deve accertare la presenza del certificato medico. Qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci; se maggiorenne, dovrà giustificare direttamente al collaboratore del DS o al referente di plesso.
- 3. In caso di ritardo di un alunno il docente può segnare l'orario di entrata e ammetterlo in classe oppure richiedere che l'alunno abbia ottenuto il permesso di entrata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato per ammetterlo in classe. Resta inteso che occorre ammettere l'alunno nei locali della scuola.
- 4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l'autorizzazione in presidenza o ai docenti collaboratori del DS. Dopo l'autorizzazione, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito.
- 5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
- 6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
- 7. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.
- 8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
- 9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
- 10. Ai docenti corre l'obbligo della vigilanza durante la pausa ricreativa.
- 11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
- 12. Gli insegnanti accompagnano la classe all'uscita.
- 13. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza .
- 14. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
- 16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
- 17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
- 19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
- 20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui. Anche in modalità telematica, e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- 21. Tutte le circolari vengono pubblicate sul sito WEB della scuola www.liceodettoritempio.edu.it. Sez -Circolari; la pubblicazione ha valore di notifica pertanto se ne raccomanda quotidianamente la presa visione.
- 22. L'accesso al registro elettronico, avviene tramite password personale che verrà rilasciata dall'Ufficio di segreteria, la password è ad uso esclusivamente personale, i docenti non possono condividerle con alcuno e devono vigilare affinchè non rimangano memorizzate nei dispositivi della scuola o personali. I Docenti sono tenuti a tenere aggiornato il registro elettronico caricando le attività, le verifiche periodiche, le programmazioni individuali, i programmi di classe, le date eventuali delle prove di verifica scritte. Il Coordinatore di classe ha il compito di controllare settimanalmente le assenze degli alunni e segnalarle.
 - 23. Nel pieno rispetto delle norme in vigore, è fatto divieto di fumo per alunni e personale scolastico anche negli spazi esterni della scuola e di utilizzo delle sigarette elettroniche a norma del D.Lgs n. 104.

CAPO IV PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 13 Doveri del personale amministrativo

- 1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
- 2.L'organizzazione del lavoro viene definita per ciascun anno scolastico dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. in base alle esigenze di servizio.
- 3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
- 4. Collabora con i docenti.
- 5.La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
- 6.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura tramite badge.
- 7.E' fatto divieto di fumo nei locali anche di pertinenza esterna alla scuola.

CAPO V COLLABORATORI SCOLASTICI Art. 14

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

- 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la timbratura tramite badge.
- 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
- 3. I collaboratori scolastici:
- devono vigilare sia al momento dell'ingresso che dell'uscita degli alunni,
- devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi;
- sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente gli allievi che ne hanno più bisogno;
- tengono i servizi igienici decorosi, puliti ed accessibili;
- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
- non si devono allontanare dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente scolastico o dal D.S.G.A.;
- vigilano affinchè persone estranee all'istituzione scolastica, non autorizzate possano fare ingresso a scuola;
- sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie.
- 4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. Segnalano, sempre in Presidenza, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
- 5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal Collaboratore nella classe dell'alunno.

CAPO VI

Art. 15 Regolamento sulla vigilanza degli alunni

In considerazione dell'importanza che riveste il dovere di vigilanza sugli alunni e delle responsabilità che gravano sul personale scolastico sia i Docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte, a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.

1. ENTRATA A SCUOLA

Il C.C.N.L del 2016/2018 comparto scuola stabilisce che gli Insegnanti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni". Per evitare discontinuità di vigilanza, all'ingresso dell'edificio deve essere presente almeno un Collaboratore Scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

2. USCITA DA SCUOLA

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività deve essere presente un Collaboratore Scolastico con il compito di vigilare al passaggio degli alunni. Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. La responsabilità della scuola cessa al termine delle lezioni e/o attività scolastiche. Gli insegnanti hanno l'obbligo di assistere e vigilare all'uscita degli alunni (art.29 c.5 C.C.N.L. 2007).

3. VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'Insegnante. Il Docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

VIGILANZA SULLE SCOLARESCHE DURANTE I CAMBI DI TURNI DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, i Docenti interessati non possono intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. I Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli Insegnanti. Durante il cambio del docente gli alunni devono rimanere in aula. La vigilanza negli spazi comuni (corridoi, atrio, scale, etc.) è affidata durante l'orario di lezione ai collaboratori scolastici.

Durante il cambio dell'ora i docenti devono essere solleciti nel raggiungere la propria classe. Ai collaboratori scolastici è affidata la vigilanza delle classi nei momenti di attesa dell'insegnante. Allorché il docente subentrante sia in ritardo e, comunque in tutti i casi di assenza imprevista dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.

In tutti i casi in cui l'insegnante sia assente gli allievi devono tenere aperta la porta dell'aula e rimanere in classe osservando la dovuta disciplina.

Durante la ricreazione la sorveglianza sugli alunni all'interno dell'Istituto viene attuata dai docenti in servizio. In caso di necessità, derivante da forza maggiore, il docente è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico di sostituirlo nella vigilanza

4. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza è, altresì, dovuta per periodi di affidamento durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica. Ai Docenti accompagnatori, uno ogni quindici alunni (C. M. n. 291/92), non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni, fermo restando le esigenze psico-fisiche degli accompagnatori.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA O SPAZI ESTERNI PER ATTIVITÀ MOTORIA E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola-palestra o classe-palestra o scuola- spazi esterni utilizzati per lo svolgimento di attività motorie e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Scienze motorie.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

6. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' IN AULA MAGNA

Durante le attività culturali ed educative la vigilanza in Aula Magna va effettuata dai Docenti della classe secondo l'orario di servizio.

7. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE D'ISTITUTO

Durante le assemblee di Istituto sussiste l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio nelle ore dello svolgimento dell'assemblea. Per le assemblee svolte al di fuori dei locali della scuola per i docenti vige l'obbligo di accompagnamento degli alunni nei locali in cui si svolge l'assemblea e di vigilanza durante lo svolgimento della stessa secondo orario di servizio.

8. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DI CLASSE

I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'Assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni, ma non devono allontanarsi. In caso di allontanamento per giustificati motivi, devono darne comunicazione al personale non docente, perché provveda alla sorveglianza degli alunni. Il tutto nel pieno rispetto dell'art. 3 del DPR 249/98.

PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA

- 1. Gli studenti pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto dovranno richiedere, se necessario rispetto all'orario delle lezioni, permessi speciali per l'uscita anticipata alla sesta ora, presentando in segreteria domanda redatta su apposito modulo e allegando fotocopia degli orari del mezzo di trasporto. Tale permesso sarà autorizzato dopo verifica con gli orari ufficiali dei vettori.
- 2. Si ricorda ai genitori che tale richiesta comporta la perdita di parte delle lezioni e la completa responsabilità degli stessi sia in tal senso che nel caso in cui si verifichino incidenti di qualsiasi origine nel lasso intercorrente tra l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato e l'orario ufficiale.
- 3. Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate dietro invio via mail della richiesta da parte del genitore che giustifica, allegando la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva con allegato calendario, certificato medico, ecc.).
- 4. Per gli alunni minorenni i permessi di uscita in anticipo potranno essere rilasciati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, solo se prelevati personalmente da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi delegata. Gli alunni maggiorenni avanzeranno eventuale richiesta di entrata posticipata e/o uscita anticipata direttamente all'ufficio alunni che, informerà la Presidenza e laddove opportuno si provvederà ad informare la famiglia.

Si terrà conto delle entrate posticipate e/o uscite anticipate in sede di assegnazione del credito scolastico.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI DEGLI ALUNNI

- Gli insegnanti hanno obbligo di vigilanza quando gli alunni si recano nei laboratori, si rinvia ai regolamenti appositi. I docenti devono inoltre accompagnare e vigilare sugli alunni in caso di spostamento e permanenza degli stessi in ambiti e spazi esterni a quelli della scuola.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- È severamente vietato agli studenti servirsi dell'ascensore se non accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.

UTILIZZO USCITE DI SICUREZZA E SCALE DI EMERGENZA

- L'Utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato. Il personale non docente dei piani vigilerà durante le ore di lezione al fine di evitare che gli alunni usino impropriamente le scale d'emergenza.

CAPO VII

Art. 16 alunni norme di comportamento

- 1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
- 2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.
- 3. Al suono della campanella che indica l'inizio delle lezioni, gli alunni devono trovarsi nelle proprie aule, accolti dai docenti della 1^a ora.
- 4. Sarà concesso agli alunni di entrare in classe con un ritardo non superiore ai cinque minuti solo per gravi e comprovati motivi. Gli alunni pendolari sono giustificati ed ammessi alla prima ora di lezione fino ad un massimo di 15 minuti di ritardo solo nel caso in cui il medesimo ritardo è da imputare ai mezzi di trasporto pubblico e non per negligenza personale e/o di gruppo.
- 5. I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni devono giustificare le assenze al momento del rientro in classe ed esclusivamente on line tramite il registro elettronico di "Argo". Pertanto le password di accesso al RE consegnate agli alunni e dei genitori sono ad uso esclusivamente personale e non possono essere condivise con alcuno. Se l'assenza dovuta a malattia è superiore ai 5 giorni, al rientro occorre presentare una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; se maggiorenne dovrà giustificare direttamente al Dirigente Scolastico. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni alle famiglie, anche degli alunni maggiorenni.
- 6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). I permessi di entrata in ritardo potranno essere rilasciati dal Dirigente o da un suo collaboratore su richiesta scritta e firmata da uno dei genitori. I permessi di uscita in anticipo potranno essere rilasciati ad alunni minori dal Dirigente o da un suo collaboratore se gli alunni sono accompagnati da uno dei genitori; se gli alunni sono maggiorenni è necessaria la presa d'atto da parte dei genitori. Permessi in entrata potranno essere concessi agli alunni pendolari se il loro ritardo è imputabile a mezzi pubblici di trasporto.

Il C.d.C. terrà conto di ogni richiesta di entrata e/o uscita oltre l'orario regolamentare in sede di scrutinio finale. A seguito di assenza dei docenti o contrazione oraria per altro motivo, è possibile adeguare l'orario in modo da consentire l'uscita anticipata o l'entrata posticipata delle classi.

A tal fine, gli alunni e le loro famiglie sono preventivamente avvisati almeno il giorno precedente mediante comunicazione nella bacheca Argo visibile alle famiglie, ai docenti e agli alunni. Le variazioni di orario dovute







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

alla partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali e comunicazioni relative a giornate di sciopero che potrebbero non garantire il servizio scolastico verranno comunicate sul sito web <u>www.liceodettoritempio.edu.it</u>, nella sezione Circolari.

La scuola è sollevata da qualunque responsabilità connessa a tali variazioni d'orario, e alle famiglie è fatto obbligo di controllare quotidianamente. Le comunicazioni alle famiglie relative alle attività didattiche oltre l'orario delle lezioni, avverranno utilizzando i suddetti canali comunicativi e sarà cura del singolo docente che conduce l'attività comunicare ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale eventuali variazioni di orario. Tali forme di comunicazione hanno valore di notifica.

- 9. Le lezioni hanno inizio alle 8,10. Agli studenti che arriveranno tra le 8,10 e le 8,20 sarà consentito entrare in classe già dalla prima ora. Il ritardo superiore a cinque minuti è consentito solo in caso di ritardo causato da fatti documentabili come il ritardo dovuto ai mezzi di trasporto. Agli studenti che accedono nell'edificio scolastico dopo le 8,25, sarà rilasciato un permesso di entrata "a seconda ora", saranno accolti nell'androne e saranno vigilati dai collaboratori scolastici per il periodo di permanenza prima dell'ingresso in aula. Deroghe a quanto stabilito sopra saranno valutate dalla Dirigenza. I genitori dovranno giustificare sul registro elettronico il ritardo del figlio/a entro 2 giorni.
- 10. I permessi di uscita anticipata rispetto al normale orario di lezione per casi particolari, verranno concessi solo in presenza dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale o persona da essa delegata con atto formale depositato in segreteria firmato da almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale. Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sono annotate dall'insegnante dell'ora nel registro elettronico. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il C.d.C. contatterà la famiglia. Verificata la corrispondenza e la reale esigenza, il D.S. delibererà sull'eventuale concessione della deroga all'orario scolastico.
- 11. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
- 12. Durante l'ora di lezione o al cambio delle ore, gli alunni devono rimanere in classe; non è pertanto consentito spostarsi all'interno dell'edificio scolastico senza le dovute motivazioni. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, evitando di spingersi o di accalcarsi disordinatamente.
- 13. Le uscite dall'aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni e perdere meno tempo possibile. L'uscita dall'aula è consentita solo ad uno studente per volta, fatta eccezione di particolari bisogni opportunamente motivati.

L'insegnante che autorizza l'uscita deve essere quello che accoglie l'alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo del cambio dell'ora.

Non è consentita l'uscita dall'aula nei minuti precedenti il suono della campana. Eventuali richieste, per recarsi in bagno o altrove permesso all'interno dell'istituto, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall'insegnante dell'ora successiva, che è peraltro tenuto ad appuntare una nota disciplinare sul registro di classe nei confronti di studenti non presenti in aula all'inizio della lezione, al momento dell'appello nominale.

- 14. Gli alunni possono svolgere attività in Palestra e nei Laboratori solo con l'autorizzazione e accompagnati da un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- 15. Durante l'intervallo sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
- 16. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le norme di igiene, decoro e pulizia.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

17. Saranno oggetto di provvedimenti disciplinari tutti gli episodi di violenza e di vandalismo che dovessero verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

La scuola rappresenta una componente fondamentale nella struttura sociale. I ragazzi hanno il compito di apprendere il corretto comportamento da tenere in un'ottica di sostenibilità ecologica, di sensibilità e rispetto dell'ambiente, ma anche di farsi portatori di questi valori all'interno del contesto sociale in cui gravitano.

Gli alunni condividono la responsabilità di prendersi cura dell'ambiente scolastico, evitando, pertanto, di scrivere sui banchi e sulle sedie, sporcare le pareti e i bagni, compiere qualsiasi atto che possa danneggiare il bene comune. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e ai suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni. Pertanto, nell'eventualità che si verificassero danneggiamenti, scritte etc., una volta quantificata l'entità del danno, la scuola provvederà ad addebitare le spese di ripristino agli alunni o alla classe interessati (art.4, comma 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

- 18. È fatto assoluto divieto abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto in luoghi diversi dagli appositi contenitori, sia negli spazi interni comuni, nelle aule, nei bagni e nello spazio esterno all'edificio scolastico.
- È obbligatorio conferire qualsiasi rifiuto avendo cura di rispettare le corrette procedure della raccolta differenziata depositandolo nel contenitore adeguato classificandolo per tipo: carta, plastica, alluminio/vetro, umido, secco. Nelle aule e nei corridoi si trovano appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
- 19. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano tali regole.
- 20. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con il D.S. e i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione i collaboratori sorvegliano corridoi e servizi.
- 21. Non si possono adoperare strumenti ed attrezzature se non sotto controllo degli insegnanti, o senza la loro autorizzazione.
- 22. In qualsiasi locale della scuola nonché negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare, in base alla normativa di legge. Tutto il personale scolastico è tenuto a far rispettare il divieto.
- 23. Durante le ore di lezione non è consentito agli alunni usare, tenere accesi i telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di dispositivo elettronico. L'uso non autorizzato degli stessi, specie se durante le prove di verifica, diventa causa di provvedimento disciplinare.
- 24. Nessun alunno può fare il giro delle classi per dare avvisi ai compagni senza un permesso rilasciato dalla Presidenza.
- 25. Gli alunni sono tenuti al controllo giornaliero del sito web istituzionale e della bacheca nel quale sono pubblicate le circolari e le comunicazioni a loro indirizzate.

LA LEZIONE

Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall'insegnate. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 17. Atti di bullismo e cyberbullismo

- 1. La scuola è un luogo di civiltà, crescita morale e dialogo dove persecuzioni morali e fisiche sono assolutamente bandite. Gli alunni dovranno tenere fra di loro atteggiamenti di reciproco rispetto.
- 2. La scuola ha il compito di garantire la serenità dei suoi studenti anche e soprattutto di quelli considerati più deboli. Tutto il personale in servizio vigilerà attentamente per individuare e sanzionare gli atti di bullismo, anche quelli non denunciati per timore di ritorsioni. È severamente punito chiunque eserciti su un compagno o una compagna violenza fisica o morale, specie se rivolta a chi è considerato più debole o isolato.
- 3. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Art. 18. Uso del cellulare, dispositivi elettronici, riprese audio-video

- 1. L'uso del cellulare da parte degli alunni, sia per ricevere che per trasmettere comunicazioni audio o messaggi, è assolutamente vietato durante la lezione e, pertanto, deve essere tenuto spento per l'intera mattinata, ad eccezione dell'intervallo di ricreazione. Altrettanto per i dispositivi elettronici audiovideo.
- 2. L'uso dei tablet, smartphone e dei PC portatili, anche personali, è consentito solo per fini didattici, previa autorizzazione del docente in servizio. In assenza di una precisa disposizione da parte del docente, tutti i dispositivi digitali degli studenti devono rimanere spenti o silenziati. Il docente può richiedere che tutti i dispositivi in possesso degli studenti siano depositati sulla cattedra.
- 3. Ogni studente è personalmente responsabile dei propri dispositivi e non deve lasciarli incustoditi in alcun







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

locale della scuola, comprese palestre e spogliatoi.

- 4. Durante i compiti in classe è tassativamente vietato l'uso di cellulari, smartphone, tablet, pc portatili o dispositivi collegabili al PC (chiavette usb, bluetooth, wifi etc.), né si potrà accedere in alcun modo alla rete Internet. Gli studenti dovranno consegnare all'insegnante il loro cellulare ed eventuali dispositivi elettronici in loro possesso.
- 5. A scuola (compresi i locali della palestra e i laboratori) sono assolutamente vietate le riprese audio e video di qualsiasi tipo se non autorizzate espressamente dal D.S. o dal docente in servizio.
 - 6. La pubblicazione di riprese audio o video non autorizzate comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, sanzioni disciplinari da parte della scuola che interessano:
- a) gli autori delle riprese, anche quando identificati indirettamente dal video o dall'audio prodotto e pubblicato;
- b) gli attori che appaiono nel video,
- c) i responsabili della diffusione in internet, qualora il comportamento documentato dal video o dall'audio dimostri una violazione del presente regolamento o delle leggi dello Stato (decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 19 Diritto di trasparenza nella didattica

- 1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- 2. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il Regolamento d'Istituto e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.
- 3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
- 4. Il docente comunica agli alunni la data della prova scritta almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa, intendendo per prova scritta i compiti relativi alle discipline che prevedono valutazione scritta e orale.
- 5. Una classe non può svolgere più di una prova scritta nella medesima giornata scolastica.
- 6. Durante lo svolgimento delle prove scritte la vigilanza spetta al docente della disciplina o ad altri docenti della classe come da orario.
- 7. I docenti hanno facoltà di ridurre il tempo sulla base della tipologia e della difficoltà della prova. 9. L'alunno ha il diritto/dovere di conoscere in tempi brevi l'esito delle prove scritte.
- 8. I docenti avranno cura di presentare gli elaborati corretti agli alunni entro 15 giorni dall'effettuazione della prova. I risultati delle prove di verifica scritte e/o orali vengono caricati sul registro elettronico tempestivamente.
- 9. La valutazione sarà sempre adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. La valutazione intermedia e finale è quadrimestrale. I genitori verranno puntualmente informati dai docenti sul rendimento scolastici dei propri figli attraverso incontri scuola-famiglia calendarizzati e prontamente comunicati con apposita circolare.

Art. 20 Utilizzo della Palestra dell'Istituto

È istituito su apposita delibera degli OO.CC. il C.S.S. organismo costituito dai Docenti di Scienze Motorie che programmano tutte le attività sportive della scuola.

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico un docente responsabile della Palestra dell'Istituzione Scolastica







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- 2. L'accesso alla Palestra è consentito solo con attrezzatura sportiva idonea durante le ore di attività di Scienze Motorie ed in presenza dell'insegnante specifico.
- 3. Gli alunni accedono alla Palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti di scienze motorie che provvederanno a prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l'orario.
- 4. È assolutamente vietato salire o utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in presenza dell'insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.
- 5. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, invieranno via mail all'indirizzo sspc04000t@istruzione.it una giustificazione scritta dei genitori per avvisare il docente di disciplina. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni.
- 6. La Palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine. è fatto divieto di consumare cibo all'interno della palestra.
- 7. Il contegno in Palestra deve essere improntato alla massima correttezza. È vietato comunque nella maniera più assoluta: arrecare danni agli attrezzi e alle strutture: in tal caso il responsabile o la classe risarcirà; spingere o compiere comportamenti scorretti nei riguardi dei compagni.

Art. 21 – Kit sportivo per studenti del Liceo Scientifico Sportivo

Ogni studente iscritto al Liceo scientifico sportivo dovrà indossare obbligatoriamente un kit sportivo per la pratica delle discipline sportive con lo scopo di creare un'identità d'Istituto, accrescendo il senso d'appartenenza e migliorando, di conseguenza, l'ambiente formativo, soprattutto nelle competizioni esterne alle quali gli studenti parteciperanno.

Art. 22. Viaggio di istruzione – Visite guidate

- 1. I viaggi di istruzione, gli scambi e i partenariati nazionali e internazionali, le uscite didattiche, i soggiorni studio all'estero in Paesi Europei e gli stages sono parte integrante dell'attività didattica. Ognuna di queste attività rientra nella programmazione annuale dei consigli di classe.
- 2. Viaggi, uscite e stages, della cui organizzazione è garante il Dirigente scolastico, sono regolati dalla normativa ministeriale (CC. MM. 291/92,263/96,358/96,455/98) e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti e dai Consigli di Classe e approvati dal Consiglio di istituto.
- 3. È ammesso di norma un solo viaggio di istruzione all'anno per classe, non oltre il 30 aprile, di durata massima di 6 giorni. Nel caso di eventi particolari oltre la data prestabilita si può prevedere lo slittamento di tale termine.
- 4. Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti del CdC i quali possono ascoltare l'opinione degli studenti.
- 5. Il consiglio di classe programma il viaggio di istruzione sulla base di una pianificazione che definisce: le motivazioni didattiche del viaggio, che devono essere collegate organicamente con la programmazione di classe e individuale; gli obiettivi di apprendimento, che devono essere individuati e devono essere realizzate attività didattiche propedeutiche al viaggio (es. letture particolari, visione/ascolto di audio visivi, ricerche, etc.); l'itinerario, il periodo e la durata; i nominativi degli accompagnatori (di norma uno ogni 15 studenti o uno per classe) e di eventuali sostituti (uno ogni 3 accompagnatori). Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

- 6. I docenti proponenti si assumono l'onere di seguire l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate nel raccordo scuola studenti famiglie. Il programma viene consegnato di norma entro fine novembre dai docenti proponenti alla Segreteria, che provvede a verificare la fattibilità del viaggio in relazione ai costi e ai vincoli organizzativi.
 - 7. Il rispetto della procedura e della tempistica è vincolante per l'autorizzazione da parte della direzione e per la realizzazione del viaggio/visita guidata.
- 8. Saranno autorizzati di norma un docente accompagnatore ogni 15 studenti, o almeno uno per classe, pur garantendo dove necessaria la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni.
- 9. I Viaggi e le visite guidate si effettuano solo se i partecipanti costituiscono il 75% degli studenti della classe.
- 10. Gli alunni che dichiarano di non partecipare al viaggio di istruzione possono assentarsi dalle lezioni previa richiesta scritta dei genitori.
- 11. In occasione dei primi Consigli di Classe dell'anno con la componente dei genitori e degli studenti, i genitori vengono informati delle mete previste per viaggi e uscite.

CAPO VIII GENITORI

Art. 23 Indicazioni

- 1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
- 2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
 - a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - b) stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone massimamente il ruolo e le funzioni, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - c) controllare, leggere e prendere visione quotidianamente delle comunicazioni pubblicate sul registro elettronico Argo e sul sito web della scuola;
 - d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- 3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali con le famiglie secondo il calendario annualmente stabilito per l'ora di ricevimento mensile anche in modalità sincrona o quando venga fatta esplicita e motivata richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione.
- 4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposita circolare pubblicata sul sito web. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e/ o la sorveglianza. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
- 5. Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui previsti con i docenti nelle occasioni di incontro Scuola-Famiglia.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 24 Comunicazioni scuola-famiglia

- 1. La scuola si muove nell'ottica della dematerializzazione nei rapporti scuola-famiglia pertanto nelle comunicazioni adotterà i seguenti canali: comunicazioni pubblicate sul sito web della scuola nelle sezioni dedicate, registro elettronico -bacheca, invio di note scritte alle email comunicate dagli esercenti la responsabilità genitoriale al momento dell'iscrizione a scuola, comunicazioni telefoniche. Gli esercenti la responsabilità genitoriale avranno cura di custodire segretamente le password di accesso al RE consegnate dalla segreteria alunni. Le autorizzazioni nonché le giustificazioni delle assenze da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, e degli alunni maggiorenni, vengono effettuate esclusivamente tramite il RE, fatti salvi i casi specifici per i quali la riammissione può avvenire previa deposizione agli atti della scuola delle relative certificazioni sanitarie. La pubblicazione delle circolari rivolte ai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale e/o agli alunni avverrà tramite sito web istituzionale della scuola sezione Circolari o nella bacheca del RE. Entrambe le modalità di pubblicazione vanno considerate notifiche.
- 2. Nell'orario di servizio di ogni docente è prevista un'ora mensile per i colloqui con i genitori; gli incontri potranno essere richiesti dall'esercente la responsabilità genitoriale previo appuntamento anche tramite il registro elettronico.
- 3. Saranno programmati annualmente almeno 2 incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della classe. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi.
- 4. I genitori possono chiedere incontri al Dirigente Scolastico.
- 5. I genitori hanno l'obbligo di controllare quotidianamente tutti i canali comunicativi utilizzati dalla scuola nonché il registro elettronico per prendere visione delle comunicazioni del dirigente, delle assenze e nel caso di alunni maggiorenni delle giustificazioni prodotte dai propri figli.
- 6. Le comunicazioni scuola-famiglia verranno attivate tramite l'email che i genitori hanno indicato all'atto dell'iscrizione. Qualora i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano nelle more cambiato indirizzo email, gli stessi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all'ufficio di segreteria alunni; è fatto obbligo ad entrambi i genitori comunicare la propria email. Contrariamente l'Istituto si solleva da ogni responsabilità.
- 7. Per assenze superiori ai 5 giorni (perciò dopo il sesto giorno di assenza continuativa) gli alunni potranno essere ammessi a scuola previa presentazione di un certificato rilasciato dal medico del SSN.

CAPO IX Organizzazione scolastica

Art. 25 Organizzazione delle attività didattiche

Le attività didattiche si svolgono su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. L'ingresso nelle aule è previsto a partire dalle 8,05, l'inizio delle lezioni a partire dalle 8,10. Le ore sono tutte di 60 minuti. Il termine delle lezioni è previsto alle 14,10 e un solo giorno la settimana le classi del liceo classico alle ore 15,10.

La pausa ricreativa è prevista dalle 10.10 alle 10.25 per le classi con cinque ore di lezione, dalle 10.10 alle 10.20 e dalle 12.10 alle 12.20 per le classi che hanno le sei ore. Per le classi che effettuano la settima ora, nella giornata è prevista una ulteriore pausa ricreativa dalle 14.10 alle 14.30.









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 26 Criteri assegnazione alunni alle classi prime e passaggi di sezione/indirizzo

Per la formazione delle classi prime sono applicati i seguenti criteri:

- 1. Equa distribuzione numerica degli allievi;
- 2. Equa distribuzione delle fasce di livello;
 - 3. Equa distribuzione di genere;
 - 4. Equa distribuzione di allievi disabili e/o Bes;

Eventuali passaggi da una sezione all'altra potranno essere effettuati su valutazione di comprovati motivi da parte del Dirigente scolastico nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1. Devono essere richiesti entro il mese di dicembre dell'a.s. in corso;
- 2. Deve essere mantenuta la sostanziale perequazione numerica delle classi e l'alunno va inserito nella sezione dello stesso indirizzo che presenta il minor numero di alunni.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

approvato dal Consiglio di Istituto del 06/02/2023

(Parte integrante del Regolamento d'Istituto)

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche apportate con la Direttiva n°104, del 30 novembre 2007 (uso di telefoni cellulari e di apparecchiature analoghe) e il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007,

il Liceo Statale "G. M. Dettori" adotta, integrandolo, il seguente

PREMESSE

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica e/o civile (sanzioni alternative).

Art. 1 - Doveri

Far parte di una comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri. Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- mantenere un comportamento, civile, corretto e collaborativo durante le lezioni e in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- avere, anche a livello formale, un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

docenti, del personale non docente, dei compagni. Non sono pertanto ammessi comportamenti, gesti, azioni ed espressioni che ledono il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo religioso, del ceto sociale, dell'etnia delle persone, nonché della posizione di autorità del personale scolastico nei confronti degli studenti, in particolare:

- -insulti rivolti a compagni e al personale della scuola;
- -espressioni scurrili;
 - -bestemmie;
 - -manifestazioni di intolleranza razziale o religiosa;
 - -comportamenti che possono essere fonte di emarginazione;
 - -soprusi e manifestazioni di prepotenza;
- -scherzi che contrastano con quanto contenuto nella premessa;
- -atti di violenza fisica di qualsiasi tipo;
- -minacce;
 - osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
 - utilizzare correttamente e rispettare i luoghi, le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'istituto e dagli insegnanti, conservando il patrimonio della scuola e considerandolo come proprio;
 - deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso dei locali e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 2 – Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, particolarmente:

- 1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
- 2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo: si intende per ritardo l'ingresso a scuola-in aula dopo 5 minuti dall'inizio dell'ora della lezione;
- 3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
- 4. uso dei cellulari in classe durante le lezioni senza previa autorizzazione da parte del docente per fini didattici;
- 5. uscite ripetute o prolungate dalla classe;
- 6. svolgimento di attività non autorizzate durante le lezioni;
- 7. disturbo dell'attività didattica e/o comportamento disattento e disinteressato;
- 8. danneggiamento dei locali, dei suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- 9. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, nelle pertinenze della scuola;
- 10. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza;
- 11. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto (ivi compreso il divieto di fumo nei locali dell'istituto, inclusi i bagni).







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

- Sanzioni

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a) richiamo verbale;
- b) nota sul diario;
- c) ammonizione scritta sul registro di classe;
- d) convocazione dei genitori;
- e) deferimento al Dirigente Scolastico;
- f) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- g) riparazione del danno;
- h) sanzioni alternative;
- i) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
- j) sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
- k) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- l) esclusione dallo scrutinio finale;
- m) non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione - decisione - adozione del provvedimento - comunicazione alla famiglia. L'alunno potrà esporre le proprie ragioni per iscritto. Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i), j), k), l), m) l'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

Le sanzioni sono temporanee, sono proporzionate all'infrazione disciplinare compiuta dallo studente e si ispirano tutte le volte che ciò risulta possibile al principio della riparazione del danno. Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili.









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Correlazione fra le mancanze ai doveri e le sanzioni TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CORRISPONDENZE TRA INFRAZIONI E SANZIONI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
Assenze e ritardi ingiustificati, uscite non autorizzate; dopo il sesto RITARDO – dopo la sesta ASSENZA INGIUSTIFICATA O USCITA NON AUTORIZZATA	Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe elettronico	Annotazione sul registro di classe elettronico, convocazione dei genitori e successivi provvedimenti disciplinari che prevedano l'esclusione dalle attività afferenti l'ampliamento dell'Offerta formativa	Coordinatore in collaborazione con Insegnante della prima e seconda ora di lezione; Consiglio di classe
		1.Nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori 2.Allontanamento di uno o più giorni dalla comunità scolastica alla quarta annotazione.	1.Insegnante che ha accertato il Comportamento 2.Il Consiglio di classe anche su convocazione straordinaria
Azioni di disturbo all'interno della classe durante lo svolgimento delle lezioni.	Nota sul registro di classe elettronico	1.Nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori	1.Insegnante che ha accertato il comportamento
		Allontanamento di uno o più giorni dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione	2.Il Consiglio di classe anche su convocazione straordinaria
Utilizzo di dichiarazioni false e/o contraffazione di documenti/firme	Nota sul registro di classe elettronico e sospensione da uno a tre giorni	Nota sul registro di classe elettronico con convocazione dei genitori Allontanamento da tre a cinque giorni dalla comunità scolastica	1.Insegnante che ha accertato il comportamento 2.Il Consiglio di classe
Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra studenti e tra studenti e Personale Mancanza di rispetto, atti di violenza, minaccia, percosse, ingiurie.	Sospensione dalle lezioni per un periodo variabile a seconda della gravità dell'infrazione: da 1 a 15 giorni;		Consiglio di Classe









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
Comportamenti o espressioni irriguardose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica,	Nota sul registro di classe elettronico ed esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite e viaggi di istruzione etc.)	1.Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi di istruzione, etc.)	Il Consiglio di classe
anche se compiuti fuori dall'aula e/o durante visite guidate e viaggi d'istruzione	2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto	2.Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto	
	3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1)	3.Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni	
Reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, e/o tali da rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone. Vengono inclusi anche atti di bullismo e/o cyber bullismo	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2) 2. Allontanamento dalla	Il Consiglio di classe (per allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni)
	2. (In caso di episodi di bullismo e/o cyber bullismo) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2)	comunità scolastica per l'intero anno scolastico (4) 3. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (5)	Il Consiglio di Istituto (per gli altri casi)









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
1. Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola. 2) Chiamate e ricezioni di telefonate e utilizzo della funzione SMS. b) Utilizzo per registrazioni vocali, foto e/o filmati (videotelefoni, fotocamere, videocamere, registratori). 2. Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3 o simili nei locali della scuola 3. Rifiuto di consegnare al docente il cellulare o altra strumentazione	1.Nota sul registro di classe con sequestro del cellulare e/o altro dispositivo elettronico e successivo ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio del Vice-Preside 2.Nota sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni (1)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento. Insegnante che ha accertato il comportamento. Il Consiglio di classe
Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola comprese le pertinenze esterne	Nota sul registro di classe elettronico e sanzione economica (3)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni	Insegnante che ha accertato il comportamento e/o preposti (per la sanzione) Consiglio di Classe (per l'allontanamento dalla comunità scolastica)
Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose, non accidentale e/o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermol'obbligo del risarcimento del danno)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10giorni e risarcimento del danno	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni e risarcimento del danno	Consiglio di Classe.









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

SANZIONI PER COMPORTAMENTI DI GRUPPO

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
Azioni di disturbo del regolare andamento della scuola, in classee/o in altri ambienti dell'istituto compreso il momento del cambiodell'ora Allontanamento dalla classe durante il cambio dell'ora	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori	1. Esclusione dalla partecipazione adiniziative extra-didattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)	1.Insegnante che ha accertato il comportamento
densite i canolo dell'ora		2. Sospensione dalle attività didatticheper un periodo da 2 a 6 giorni	2.Consiglio di classe
Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose, non accidentale e/o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)	1a. Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresifilm, spettacoli teatrali, visiteaziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15giorni e	1.Consiglio di Classe.
	1b. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni	risarcimento del danno.	
	1c. Risarcimento del danno		









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in basealla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
Comportamenti o espressioni irriguardose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione, nei confronti di tutti i Componenti della Comunità scolastica, anche se compiuti fuori	1.Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film e spettacoli teatrali, visiteaziendali, manifestazioni sportive, visite e viaggi d'istruzione, etc.)	1.Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)	Consiglio di Classe
dall'aula e/o durante visite e viaggid'istruzione	2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni	2.Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni	
Reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della personaumana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2)	Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico	Il Consiglio d'Istituto

- (1) Convertibile in attività a favore della Comunità Scolastica e non secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica vedere art.7).
- (2) Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari, e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
- (3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti e il loro deposito sono stabilite per legge.









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- (4) L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
 - Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto (4) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Se le mancanze vengono ripetute nel tempo, la sanzione passa al livello superiore.

Sono considerati comportamenti di particolare gravità:

- abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione;
- abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola;
- utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche;
- uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in classe;
- diffusione senza consenso dell'interessato di immagini o suon ottenuti con l'uso di apparecchiature tecnologiche o di telefono cellulare;
- furto o danneggiamento di un documento ufficiale;
- atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui;
- uso o diffusione di alcolici;
- uso o diffusione o spaccio di droghe;
- coercizione a compiere atti illeciti;
- violenza fisica nei confronti del personale scolastico e dei compagni;
- violenza di natura sessuale (molestie).

Art 4 - Aggravanti ed attenuanti

In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

Art 5 - Organi competenti

I provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco:

- dal singolo docente
- dal Dirigente scolastico







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- dal Consiglio di Classe (anche in riunione congiunta di più Consigli di Classe)
- dal Consiglio di Istituto

Per i provvedimenti e le rispettive competenze si fa riferimento alla TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CORRISPONDENZE TRA INFRAZIONI E SANZIONI.

Nei casi di sospensioni dalle lezioni l'organo competente, contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Art. 6 - Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi dovranno essere avvisati ed auditi anche i genitori.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Classe- del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Nel caso in cui si convochi Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, il Dirigente convoca per l'audizione sia la studentessa/lo studente, sia i genitori per ulteriori approfondimenti.

Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 9 – Organo di garanzia (OG)

È istituito l'Organo di Garanzia (OG) previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito da sei persone elette in seno al Consiglio d'Istituto più il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente:

- Dirigente Scolastico (che la presiede)
- 2 docenti
- 2 genitori
- 2 alunni







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art. 10 - Convocazione dell'OG

L'OG dovrà essere convocato entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione. Per la validità delle sue decisioni e deliberazioni l'organo deve essere "perfetto" in prima convocazione e, in seconda "convocazione" è sufficiente un numero di tre presenti effettivamente partecipanti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 11 - Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse. Contro le decisioni dell'organo di garanzia interno alla scuola, è ammissibile un ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per i termini del ricorso si vedano l'articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e le successive modifiche all'articolo 2.

Art. 12 - Regolamento d'istituto

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'istituto

Art. 13 - Mancanze e sanzioni durante gli esami

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 14 - Patto educativo e di corresponsabilità (art. 5-bis dello Statuto)

Al fine di garantire il rispetto delle regole della comunità scolastica, i genitori attestano attraverso la firma di un atto scritto, la condivisione delle suddette regole.

In particolare il genitore degli alunni minorenni (o l'alunno, se maggiorenne) dichiara di:

- aver preso visione del Piano dell'offerta formativa;
- aver letto e avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento di quella determinata comunità scolastica;
- accettare e condividere il contenuto di quelle regole;
- impegnarsi a rispettare e far rispettare dal proprio figlio/a, anche attraverso un'opportuna opera di sensibilizzazione, le regole definite dal Patto, dal Regolamento d'Istituto e dal DPR 249/98 e successive modificazioni;
- impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal figlio/a.







CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

Art 15. Divieto dell'uso di cellulari e dispositivi vari

"Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l'utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente). A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente).

In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione opera anche nei confronti del personale docente. Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con casa; per casi di particolare gravità o urgenze si chiede l'autorizzazione al docente che consentirà l'accensione del telefonino".

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- De **È vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
- o Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani.
- o Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
- Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.









CON INDIRIZZI CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SPORTIVO E SCIENZE UMANE

- O Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di competenza; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- O All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
 - o Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
 - È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

È inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici, anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

- o Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso.
- o L'eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C.
- O Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C.
- O Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C.
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.